

stituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Lombardia.

9/310-B/9. Preda, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Valle d'Aosta.

9/310-B/10. Magnolfi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Piemonte.

9/310-B/11. Panattoni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la tutela della libertà di

espressione di ogni individuo, inclusa quella di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione prevede la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

l'articolo 3 del provvedimento in esame, nella versione approvata dall'altro ramo del Parlamento nel corso del quale è stato introdotta la discutibile categoria della « etnia », nel prevedere la necessaria apertura dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, omette un'adeguata garanzia anche per l'espressione di quelle opinioni che potrebbero essere discriminate per sesso, razza e condizioni personali;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare nell'ambito di una informazione obiettiva, completa e imparziale, anche un'adeguata apertura alle diverse opinioni senza distinzione alcuna di razza.

9/310-B/**12**. Montecchi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa quella di opinione e quella di ricevere o di

comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione prevede la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

l'articolo 3 del provvedimento in esame, nella versione approvata dall'altro ramo del Parlamento nel corso del quale è stato introdotta la discutibile categoria della « etnia », nel prevedere la necessaria apertura dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, omette un'adeguata garanzia anche per l'espressione di quelle opinioni che potrebbero essere discriminate per sesso, razza e condizioni personali;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare nell'ambito di una informazione obiettiva, completa e imparziale, anche un'adeguata apertura alle diverse opinioni senza distinzione alcuna di sesso.

9/310-B/**13**. Agostini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e

locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Liguria.

9/310-B/**14**. Labate, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio na-

zionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/310-B/**15**. Maran, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Co-

stituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Veneto.

9/310-B/**16**. Vianello, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Basilicata.

9/310-B/**17**. Borrelli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Puglia.

9/310-B/**18**. Rossiello, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà

di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Campania.

9/310-B/**19**. Diana, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla

Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Molise.

9/310-B/**20**. Adduce, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio na-

zionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Abruzzi.

9/310-B/**21**. Crisci, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile

al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Lazio.

9/310-B/**22**. Amici, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Marche.

9/310-B/**23**. Calzolaio, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Umbria.

9/310-B/**24**. Sereni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opi-

nione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Toscana.

9/310-B/**25**. Bolognesi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Emilia Romagna.

9/310-B/**26**. Bielli, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della sicurezza.

9/310-B/**27**. Coluccini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della ricerca scientifica e tecnologica.

9/310-B/**28**. Cialente, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'istruzione e formazione.

9/310-B/**29**. Chiti, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore farmaceutico.

9/310-B/**30**. Chiaromonte, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del turismo.

9/310-B/**31**. Chianale, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della

radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'alimentazione.

9/310-B/**32**. Cazzaro, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale defini-

zione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della salute.

9/310-B/**33**. Carli, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle tra-

smissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dei trasporti.

9/310-B/**34**. Albonetti, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e

utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura.

9/310-B/**35**. Caldarola, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del credito.

9/310-B/**36**. Cabras, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'editoria.

9/310-B/**37**. Buglio, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'industria.

9/310-B/**38**. Buffo, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della

radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'artigianato.

9/310-B/**39**. Capitelli, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale defini-

zione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del commercio.

9/310-B/40. Bettini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle tra-

smissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese.

9/310-B/41. Bersani, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

9/310-B/42. Bellini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti.

9/310-B/**43**. Roberto Barbieri, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i prin-

cipi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

9/310-B/**44**. Bandoli, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto que-

stioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9/310-B/45. Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile

al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Sardegna.

9/310-B/46. Carboni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Sicilia.

9/310-B/47. Finocchiaro, Ruzzante.